

Sentenza n. 12674/2015 pubbl. il 10/06/2015
RG n. 71852/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del Giudice designato dott. Mario Bertuzzi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71852 del Ruolo Generale per l'anno 2013, vertente

TRA

ATTORE

E

SGR s.p.a. in liquidazione, quale gestore del Fondo in persona del presidente
del comitato di liquidazione
in qualità di liquidatori giudiziali del Fondo immobiliare, rappresentati e difesi in virtù
di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avvocato
elettivamente domiciliati presso il suo studio in

CONVENUTI

OGGETTO: pagamento somme.

Conclusioni: per l'attrice come in atto di citazione; per i convenuti come in comparsa di
risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 24. 10. 2013, il ha convenuto in
giudizio la società di gestione del risparmio s.p.a., quale società di gestione del Fondo di

pagina 1 di 3



Firmato Da: BERTUZZI MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6658f

Sentenza n. 12674/2015 pubbl. il 10/06/2015
RG n. 71852/2013

investimento immobiliare , proprietaria di alcuni immobili siti nel suo comprensorio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 412.588,58, oltre iva, a titolo di contributi maturati a suo carico in forza del bilancio consortile del 2010 e relativo piano di riparto, approvato dall'assemblea del consorzio il 13. 7. 2011.

Si sono costituiti la SGR s.p.a. in liquidazione e i liquidatori giudiziari del Fondo immobiliare rappresentando che la che è società di gestione del risparmio, aveva aderito al consorzio non in proprio ma quale gestore del Fondo immobiliare ; che a seguito di vicende societarie la detta società aveva chiesto la liquidazione giudiziale del predetto Fondo, disposta con sentenza n. 3 del 2014 dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 57, comma 6 bis, d.lgs. n. 58 del 1998, a seguito della quale la Banca d'Italia, in data 18. 2. 2014, nominava liquidatori del Fondo gli avvocati ; che, ai sensi dell'art. comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, dalla messa in liquidazione del Fondo consegue l'improponibilità ed improseguibilità delle azioni avanzate nei confronti del Fondo, dovendo le relative pretese essere fatte valere nella procedura amministrativa; che, inoltre, lo stesso art. 83 citato attribuisce la competenza esclusiva per le azioni civili derivanti dalla liquidazione al tribunale del luogo in cui ha la sede il Fondo stesso. Ha quindi concluso per la dichiarazione di incompetenza funzionale di questo Tribunale, in favore di quello di Bolzano, o, in subordine, che la domanda proposta sia dichiarata improponibile.

Esaurita l'istruttoria mediante la produzione di documenti, sulle conclusioni delle parti all'udienza dell'11. 3. 2015 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

L'eccezione di incompetenza di questo Tribunale va dichiarata inammissibile perché tardiva, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., tenuto conto che le parti convenute si sono costituite soltanto alla prima udienza del 2. 4. 2014 e non, tempestivamente, nel termine di venti giorni prima previsto dall'art. 166 cod. proc. civ.

E' accolta invece l'eccezione di improseguibilità della domanda sollevata dai convenuti, risultando dagli atti di causa che la società ha aderito e partecipato al consorzio istante in qualità di società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato , che quest'ultimo, con sentenza n. 3 del 2014 del Tribunale di Bolzano, è stato posto in liquidazione e che, in data 18. 2. 2014, la Banca d'Italia ha nominato liquidatori del Fondo gli Avvocati e .

Sul punto, premesso che, per orientamento comune della giurisprudenza, i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del

pagina 2 di 3

Firmato Da: BERTUZZI MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6958f



Sentenza n. 12674/2015 pubbl. il 10/06/2015
RG n. 71852/2013

risparmio (Cass. n. 16605 del 2010), va precisato che l'art. 57, comma 6 bis, d.lgs. n. 58 del 1998, prevede che, in caso di messa in liquidazione del fondo da parte del Tribunale, i liquidatori nominati dalla Banca d'Italia provvedano secondo il disposto del precedente comma 3 bis, il quale dichiara applicabili alla liquidazione alcuni articoli del d.lgs. n. 385 del 1993, tra i quali l'art. 83, secondo cui nei confronti del soggetto posto in liquidazione non può essere iniziata né proseguita alcuna azione giudiziaria. Per il combinato disposto degli articoli citati, pertanto, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere più promossa o proseguita alcuna azione nei confronti del Fondo in liquidazione, dovendo ogni eventuale pretesa nei confronti dello stesso essere fatta valere dinanzi all'organo liquidatorio.

Risulta del resto dalle deduzioni delle parti che parte attrice ha fatto valere il proprio diritto di credito nell'ambito della attivata procedura di liquidazione.

A tali rilievi merita aggiungere che per effetto della liquidazione la gestione del Fondo immobiliare non è più attribuita alla SGR s.p.a. in liquidazione, ma agli organi deputati alla liquidazione del Fondo stesso.

Per queste ragioni, in conformità con l'orientamento già espresso da questo Tribunale su identica questione (sentt. nn. 16078 e 7962 del 2014), la domanda proposta dal va dichiarata improseguibile.

Le ragioni della decisione ed il fatto che la liquidazione è sopravvenuta all'introduzione del giudizio integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara improseguibile la domanda proposta dal e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 9 giugno 2015.

Il Giudice
Dott. Mario Bertuzzi

pagina 3 di 3

Firmato Da: BERTUZZI MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6958f

